

COMUNE DI GASSINO TORINESE

(Città Metropolitana di Torino)

APPENDICE CONTRATTUALE

ESTENSIONE DURATA E ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE SOPRAVVENUTE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA. PERIODO 1° GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2021. CIG: N. 7829181C89.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge

TRA

IL COMUNE DI GASSINO TORINESE, con sede legale in Gassino Torinese – Piazza A. Chiesa n. 3, C.F. 82500830011 - P. IVA 01776580019, rappresentato dal Responsabile del Servizio _____ – Dott. _____ nato a _____ () il _____, C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 30 dicembre 2020, immediatamente eseguibile, nonché della determinazione n. _____ del 31 dicembre 2020, di seguito denominato anche “Comune”;

E

M.T. S.p.A., con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN) Via Del Carpino n. 8 (C.F. 06907290156 – P. IVA 02638260402), per la quale interviene nel presente atto, in qualità di _____, il Dott. _____, nato a _____ il _____, CF _____ e domiciliato per la carica presso la sede legale della società, in forza di procura Rep. n. _____ Racc. n. _____, autenticata nelle firme dal Notaio _____ in data _____, registrata all'Agenzia delle Entrate di _____ il _____ al n. _____, di seguito denominato anche “Concessionario”

PREMESSO CHE

- In attuazione degli indirizzi forniti dal Consiglio comunale con deliberazione n. 61 del 29 dicembre 2016 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 20 luglio 2018, con determinazione n. 70/SF – 534 del 29 dicembre 2018 del Responsabile del Servizio finanziario – a conclusione della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 svolta dalla C.U.C. costituita in convenzione tra questo Comune ed il Comune di San Sebastiano da Po, si provvedeva ad aggiudicare la concessione del “Servizio di accertamento e riscossione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, e della tassa sui rifiuti giornaliera per il triennio 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021 - CIG. N. 768309850A2” alla società M.T. S.p.A. (Maggioli Tributi), con sede legale in Via del Carpino n. 8 – Santarcangelo di Romagna (RN), C.F. 06907290156, alle seguenti condizioni contrattuali;
- il contratto inerente l’affidamento al suddetto Concessionario del servizio in questione, CIG derivato N. 7829181C89, è stato sottoscritto in data 9 luglio 2019, Rep. n. 5682 dai rispettivi rappresentanti delle parti;

CONSIDERATO CHE

- l’art. 1, commi da 784 a 815, Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha introdotto la riforma della riscossione degli enti locali, e che il comma 789 della normativa suddetta dispone che i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814;
- l’insorgere nei primi mesi dell’anno 2020 dell’emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 ha dato luogo all’adozione di severe misure di contenimento della sua diffusione da parte delle competenti Autorità a livello nazionale e locale, con l’emanazione di provvedimenti normativi di carattere emergenziale, ed in particolare:
- l’art. 67 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, ha disposto la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020: attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; in conseguenza di tale disposizione normativa il decorso dei termini di prescrizione e decadenza sono posticipati di 85 giorni;

- l'articolo 68 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, richiamando l'articolo 12, comma 3, del Dlg 159/2015, ha imposto il divieto di notificare le cartelle di pagamento e le ingiunzioni di pagamento ai debitori fino al 31 dicembre 2020; il medesimo articolo 68, al comma 2, ha esteso il divieto di procedere alla riscossione coattiva anche a seguito della notificazione dell'accertamento esecutivo previsto dall'articolo 1, comma 792 della legge 160/2019, utilizzato dagli enti locali per recuperare l'evasione dei propri tributi dal 1 gennaio 2020;
- l'art. 181 comma 1 del DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, come modificato dall'art. 109 del DL n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 126/2020 ha disposto l'esenzione dalla TOSAP/COSAP dal 1° maggio al 31 dicembre 2020, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
- l'art. 181 comma 1bis del DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, come modificato dall'art. 109 del DL n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 126/2020 ha previsto l'esonero dalla TOSAP/COSAP dal 1° marzo al 15 ottobre per i titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
- in data 7 ottobre 2020 è stata adottata la Deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021, in quanto l'epidemia da Covid-19 sta ancora provocando gravosi effetti sulla salute collettiva e sull'economia reale del Paese con pesanti riflessi anche nella gestione dei tributi locali;
- in conseguenza della situazione di emergenza sanitaria, sociale ed economica, nonché dell'impatto della predetta normativa, il Concessionario deve procedere alla riorganizzazione dell'attività affidatagli anche relativa ad eventuali bonifiche, aggiornamenti, ricalcoli ed adeguamento delle banche dati;
- a norma dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016, i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore; tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti e la modifica non altera la natura generale del contratto;
- a norma dell'art. 165 codice appalti *"Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio"*;
- che tale equilibrio può essere mantenuto, con l'applicazione di condizioni economiche migliorative a tutela della posizione del Comune, intervenendo con una estensione della durata del contratto per un tempo commisurato al periodo emergenziale, avuto anche riguardo alla facoltà di rinnovo prevista nel

contratto in essere, da esercitarsi alla sua scadenza naturale, fermo restando l'interesse principale di assicurare la regolare riscossione dei crediti del Comune da parte del Concessionario;

- per costante dottrina la durata del contratto può essere variata quando lo spostamento della scadenza del contratto medesimo è rivolta a compensare un periodo di sospensione più o meno lungo dell'esecuzione del contratto medesimo, determinato dalla adozione di provvedimenti legislativi;

PRESO ATTO CHE

- a legislazione vigente dal 1^a gennaio 2021, dovrebbero entrare in vigore il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsti dall'art. 1 commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2020 n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, della Tari giornaliera dovuta dagli operatori mercatali, del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;
- la normativa vigente presenta alcune criticità applicative, la maggior parte delle quali non risolvibili attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, in considerazione dei limiti della stessa previsti dalla vigente normativa; molte associazioni rappresentative degli enti locali hanno chiesto un rinvio dell'entrata in vigore dei due nuovi canoni ovvero la loro introduzione facoltativa dal 2021, soprattutto per consentire un intervento legislativo che dirimi le suddette criticità applicative e le difficoltà connesse anche all'attuale contesto emergenziale, che nella sostanza rendono assai problematica l'applicazione dei nuovi canoni, nonché la definizione delle relative tariffe che, con ragionevole approssimazione possano garantire, a mente dell'art. 1 comma 817 della Legge n. 160/2020, un gettito pari a quello conseguito dai tributi e dai canoni da questi sostituiti;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 30 dicembre 2020, immediatamente eseguibile, preso atto della necessità di ripristinare l'equilibrio contrattuale per l'insorgenza della pandemia da COVID – 19 e per le sopravvenute modifiche normative sopra dettagliate, nonché di adeguare i contenuti del contratto alle modifiche apportate dalla Legge n. 160/2019 in materia di riscossione delle entrate degli enti locali, e tenuto conto dell'introduzione nell'ordinamento dei nuovi canoni patrimoniali in sostituzione dei c.d. tributi locali minori, sono state assunte le seguenti determinazioni ed indirizzi applicativi in merito all'istituzione ed alla gestione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1 commi 816-836 e 837-847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160,

ed alla definizione dei rapporti con l'attuale concessionario, sulla base del vigente contratto e della novella normativa, definendo i contenuti essenziali della relativa appendice contrattuale demandata all'approvazione del Responsabile del servizio competente con apposito atto:

- l'applicazione dei nuovi canoni patrimoniali decorrerà dal primo gennaio 2021 esclusivamente qualora gli stessi dovessero rimanere obbligatori, previa adozione, entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, di appositi regolamenti disciplinanti gli stessi e conseguente fissazione delle rispettive tariffe;
 - qualora venissero accolte le richieste di differimento della loro entrata in vigore, ovvero qualora la loro introduzione dovesse risultare facoltativa, per l'anno 2021 continueranno a trovare applicazione le entrate tributarie e patrimoniali (COSAP, Imposta sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni, TARI giornaliera) già applicate fino al 2020;
 - in continuità con le modalità di gestione del COSAP, dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni e della TARI giornaliera, anche la gestione della riscossione volontaria e coattiva e di accertamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio sarà svolta in concessione ed affidata al medesimo Concessionario iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., attuale affidatario della gestione del servizio di accertamento e riscossione del COSAP, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti pubbliche affissioni e della TARI giornaliera, ai sensi dell'art. 1 comma 846 della Legge n. 160/2019, alle nuove condizioni migliorative di cui alla proposta prot. n. 6357/def./20 del 29 dicembre c.a., registrata al n. 20371 di protocollo in data 30/12/2020, sino a tutto il 31 dicembre 2022;
 - Nel caso di differimento dell'entrata in vigore dei nuovi canoni patrimoniali, resta confermato l'affidamento in capo al predetto Concessionario della gestione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate di cui al vigente contratto, ferma restando l'applicazione di tutte le condizioni contenute nella summenzionata proposta, ivi inclusa l'estensione della durata del contratto esistente sino a tutto il 31 dicembre 2022;
 - L'applicazione delle nuove condizioni implica altresì la regolazione dei rapporti economici riferiti all'anno 2020, che non sarà pertanto oggetto di ulteriore revisione, ma rimane definito nei contenuti indicati nella succitata proposta e riportati nell'appendice contrattuale.
- con successiva *determinazione della Responsabile Servizio Finanziario n. __/SF - __ del _____* è stata approvata l'appendice contrattuale con la quale vengono recepite le determinazioni e gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale e le disposizioni contenute nella Legge n. 160/2019, in materia di riforma della riscossione, a mente del comma 789, art. 1 della legge stessa;

Tutto ciò premesso, considerato, ed assunto come parte sostanziale ed integrante della presente appendice contrattuale, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Oggetto

1. La presente appendice integra il contratto in vigore tra il Comune di Gassino Torinese ed M.T. S.p.A. relativamente al servizio in oggetto, CIG **7829181C89**, rep. n. **5682/2019**, concernente AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA. PERIODO 1° GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2021.

ARTICOLO 2

Estensione durata contrattuale

1. Preso atto della sospensione delle attività di accertamento e recupero coattivo richiamate in premessa, delle esenzioni stabilite dall'art. 181 D.L. 34/2020 e s.m.i. e della introduzione dei nuovi canoni patrimoniali stabilita con la legge n. 160/2019, sostitutivi delle entrate affidate in gestione al concessionario, e tenuto conto della proposta prot. n. 6357/def./20 del 29 dicembre 2020, registrata al n. 20371 di protocollo in data 30/12/2020, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, le parti convengono che la durata del contratto in essere, in scadenza il 31 dicembre 2021, deve intendersi estesa sino al 31 dicembre 2022, anche a copertura dei mesi di inattività connessi all'applicazione delle disposizioni normative emergenziali di contrasto alla pandemia da Covid-19, nonché dell'ulteriore periodo necessario per la riattivazione delle procedure, anche coattive, l'efficace prosecuzione delle stesse e la gestione dei rimborsi dovuti per l'applicazione delle esenzioni dal pagamento del COSAP per talune fattispecie impositive, al fine di ripristinare l'equilibrio economico del contratto in essere.
2. Il Concessionario, a garanzia degli adempimenti di cui al presente atto, è tenuto a produrre prima della sua sottoscrizione polizza fidejussoria definitiva per l'ulteriore annualità di durata del contratto, oppure appendice alla polizza fideiussoria definitiva prestata in occasione della sottoscrizione del contratto originario.
3. Si dà atto che nelle more della sottoscrizione della presente appendice contrattuale, il Concessionario è autorizzato a proseguire il servizio pubblico oggetto della concessione.

ARTICOLO 3

Gestione in Concessione dei Canoni Patrimoniali di cui all'art. 1 commi 816-847 L. 160/2019

1. Qualora dovesse essere confermata l'obbligatorietà dell'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1 commi 816-836 e 837-847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il Comune di Gassino Torinese, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 846 della Legge n. 160/2019, affida la gestione degli stessi in concessione alla Ditta MT SpA, quale soggetto affidatario del servizio di gestione del COSAP, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti pubbliche affissioni e della TARI giornaliera alla data del 31 dicembre 2020, sino al 31 dicembre 2022, alle condizioni economiche riportate nella summenzionata proposta prot. n. 6357/def./20 del 29 dicembre 2020, registrata al n. 20371 di protocollo in data 30/12/2020, che tengono conto delle nuove modalità di applicazione delle entrate patrimoniali e risultano essere migliorative per l'ente affidante.
2. La gestione dei nuovi canoni dovrà essere effettuata in base alla specifica normativa che li disciplina, ai regolamenti comunali che verranno approvati o modificati entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, nonché con l'applicazione delle tariffe che verranno stabilite dal Comune entro il medesimo termine.
3. Le parti provvederanno a condividere apposito protocollo d'intesa per l'applicazione dei nuovi canoni.
4. Nelle more delle decisioni che verranno assunte dall'Ente a seguito della soppressione, con decorrenza dal 1° dicembre 2021, dell'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni, a norma dell'art. 1 comma 836 della Legge n. 160/2019, il Concessionario è comunque tenuto alla prosecuzione di tale servizio, già oggetto della concessione, almeno sino al 30 novembre 2021. Fino all'approvazione di eventuali nuove tariffe del servizio, continuano ad applicarsi quelle vigenti nel 2020, salvo conguaglio.
5. Qualora venisse invece prorogata o resa facoltativa l'applicazione dei canoni in oggetto citati, il Concessionario continuerà a svolgere le attività di gestione delle attuali entrate affidategli in concessione, sulla scorta delle condizioni economiche migliorative di cui alla anzi richiamata proposta prot. n. 6357/def./20 del 29 dicembre 2020, registrata al n. 20371 di protocollo in data 30/12/2020, sino alla data di entrata in vigore dei nuovi canoni patrimoniali di cui al precedente comma 1 disposta per legge, se antecedente alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 2022, in qual caso il Concessionario procederà, senza soluzione di continuità, alla gestione dei predetti canoni con le modalità indicate nel presente articolo.

6. In ogni caso, il Concessionario continuerà a svolgere l'attività di accertamento, riscossione anche coattiva e rimborso delle entrate pregresse oggetto del contratto originario.

ARTICOLO 4

Minimo garantito COSAP anno 2020

1. Viste le perdite di gettito registrate per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid19, non sarà effettuato alcun versamento integrativo del minimo garantito COSAP per l'anno 2020. A compensazione l'Ente tratterà integralmente gli importi dei trasferimenti erariali relativi all'anno 2020, sui quali non è riconosciuto alcun aggio al Concessionario. Contestualmente il Concessionario rinuncia alla richiesta della revisione dell'aggio per lo stesso anno.

ART. 5

Adeguamento del contratto alle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 784 a 814 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 789 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il Concessionario, nell'espletamento delle sue funzioni deve attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi da 784 a 814 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che hanno introdotto la riforma della riscossione delle entrate degli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2020, come recepite dal Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 25 settembre 2020 e sulla base di quanto previsto dalla presente appendice contrattuale.
2. Quanto di seguito convenuto in merito all'accertamento e riscossione anche coattiva degli importi dovuti a titolo di COSAP, ICP, DPA e TARI giornaliera, ovvero a titolo di nuovi canoni patrimoniali di cui all'art. 1 commi 816 e ss. L. 160/2019, si applica agli atti individuati dall'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019 n. 160 e s.m.i. e, come previsto dal comma 804 della medesima disposizione normativa, anche alle ingiunzioni previste dal RD n. 639 del 1910 relative ad entrate non riscosse con lo strumento dell'accertamento esecutivo ed agli atti di accertamento emessi fino al 31 dicembre 2019.

ARTICOLO 6

Versamenti e fatturazione

1. Preso atto che l'art. 1, comma 788, della Legge n. 160/2019 vieta al Concessionario la possibilità di incasso diretto delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, provenienti sia da adempimento spontaneo che da riscossione sollecitata o coattiva, ed in forza di quanto consentito dall'art. 1,

comma 789, richiamato in premessa, circa l'adeguamento contrattuale da effettuarsi entro il 31/12/2020, e come già previsto nel contratto Rep. 5682/2019, si conferma che la riscossione dei pagamenti avviene su conti correnti dedicati intestati al Comune di Gassino Torinese, informando se necessario i soggetti interessati, tramite una comunicazione con posta ordinaria/PEC/mail, circa le modalità di pagamento, ivi compreso il PAGOPA.

2. Nelle more della piena operatività delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 790 della Legge n. 160/2019, per la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti da parte del Concessionario, continuano ad applicarsi le modalità stabilite con il contratto in essere. In deroga a quanto previsto dal comma 790, l'aggio commisurato alle riscossioni del mese precedente, sarà corrisposto mensilmente dal Comune, dietro presentazione di regolare fattura telematica da inviare unitamente al rendiconto mensile, che verrà saldata entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento della stessa, subordinatamente e previa verifica del regolare svolgimento del servizio, nonché della regolarità contabile e contributiva del concessionario.

ARTICOLO 7

Applicazione oneri riscossione e spese di notifica ed esecutive

1. A norma dell'art. 1, comma 803, Legge n. 160/2019 e s.m.i., i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore.
2. A norma dell'art. 1, comma 804, della suddetta normativa, gli oneri di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 803, Legge 160/2019 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 639/1910, prevedendo una quota denominata "*oneri di riscossione a carico del debitore*", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro.
3. A norma dell'art. 1, comma 803 e 804, Legge n. 160/2019 e s.m.i., gli oneri previsti sono posti a carico del debitore e saranno applicati dal Concessionario.
4. Sono di spettanza del Comune gli oneri di riscossione e le spese esecutive a carico del debitore di cui all'art. 1 comma 803 lettera a) e b) della Legge n. 160/2019. Come già previsto dal vigente contratto, sono invece di spettanza del Concessionario le spese di notifica di cui all'art. 1 comma 803 lettera b) della Legge n. 160/2019 da questi anticipate, addebitate al debitore, se riscosse.

ARTICOLO 8

Solleciti ai contribuenti - comunicazione di cortesia

1. A norma dell'art. 1, comma 795, della Legge n. 160/2019, prima parte, per il recupero di importi fino ad € 10.000 (Euro diecimila/00), dopo che l'atto di cui all'art. 1, comma 792, della citata Legge n. 160/2019 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, è compito del Concessionario inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

ARTICOLO 9

Accesso alle banche dati pubbliche

1. A seguito delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 791, Legge n. 160/2019, il Concessionario è autorizzato, per il tramite del Comune, ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe Tributaria. A tal fine, il Comune consente, sotto la propria responsabilità, al Concessionario, l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina del Concessionario a Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali. Restano ferme le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastali e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico.

ARTICOLO 10

Rateizzazioni e dilazioni di pagamento

1. Su istanza del debitore, il Concessionario può concedere la ripartizione del pagamento ai sensi dell'art. 1 commi 796 e ss L. 160/2019, ed eventuali successive modifiche *ex lege*, e sulla base di quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 25 settembre 2020 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

ARTICOLO 11

Responsabile della Riscossione

1. Il soggetto concessionario del servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 793 L. 160/2019 nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le relative funzioni nei termini di legge.

ARTICOLO 12
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto continuano ad applicarsi i termini e le condizioni di cui al Contratto originario intercorrente fra le parti, oltre che le norme di legge sopravvenute.

Data, lì _____

p. IL COMUNE DI GASSINO TORINESE

Il Responsabile del Servizio

(firmato digitalmente)

p. IL CONCESSIONARIO M.T. S.p.A.

Il Legale Rappresentante

(firmato digitalmente)